



Coordinamento
Università Ricerca
AFAM
Prot. 09.2010

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

Roma, 27 gennaio 2010

RICORSO DI INCOSTITUZIONALITA' LEGGE 133 - ASSENZE PER MALATTIA

La UILPA-U.R.AFAM prosegue l'azione legale avviata nei mesi scorsi e ha depositato il ricorso al giudice del lavoro per rilevare l'incostituzionalità della norma contenuta nella legge 133 del 2008 che penalizza in modo assurdo le assenze per malattia.

Il ricorso "pilota" è stato presentato a seguito della concreta trattenuta per malattia effettuata ad un dipendente degli EPR e dopo la conclusione della procedura obbligatoria di conciliazione.

Le motivazioni, sulla base delle quali è stato predisposto il ricorso, riguardano principalmente l'iniquità della trattenuta.

In particolare è stato posto in evidenza il fatto che la trattenuta viene fatta indipendentemente dall'accertamento della malattia (che quindi si configura come una vera e propria "tassa sulla malattia") e che, paradossalmente, l'importo trattenuto risulta inversamente proporzionale al trattamento salariale: meno guadagni più paghi!!

Come potrete verificare nel testo del ricorso depositato, non è citato l'aspetto, anch'esso di dubbia legittimità, che riguarda le fasce orarie di reperibilità.

Pur inserito nel tentativo di conciliazione, al momento del deposito, il ministro Brunetta aveva riportato le fasce all'originaria durata e pertanto è stato stralciato dal testo definitivo.

È nostra intenzione proporre altri ricorsi con dipendenti in situazioni di particolare disagio, nei quali sarà verificata la possibilità di riproporre anche la questione delle nuove fasce orarie di reperibilità che rimane per noi fortemente discriminante nei confronti dei dipendenti pubblici.

In allegato trasmettiamo sia il testo della conciliazione sia il testo del ricorso depositato, lasciando alla vostra valutazione una eventuale loro pubblicizzazione tra il personale.

I testi possono rappresentare una traccia per i ricorsi ai tribunali provinciali del lavoro che, eventualmente, si vogliano intraprendere nelle diverse regioni, fermo restando l'accordo preventivo con la Segreteria Nazionale che dovrà darne autorizzazione.

Cordiali saluti.

La Segreteria UILPA-U.R.AFAM